

# Responsabilità caduta alberi

written by Redazione | 03/03/2022



***Chi paga i danni se un albero cade su un'auto o comunque danneggia la proprietà altrui? Ecco cosa dice la legge.***

Anche se, a primo acchito, potrebbe apparire improbabile, la **caduta di alberi** è un fenomeno assai frequente, specie quando si tratta di alberi pubblici, che origina controversie in merito alla **responsabilità** e al correlativo risarcimento dei danni.

Quando si tratta di alberi condominiali, l'obbligo della potatura viene spesso adempiuto con maggiore solerzia, soprattutto perché - come chiarito da diverso tempo dalla giurisprudenza - anche se si tratta di alberi privati, i costi del giardiniere vanno divisi tra tutti i condomini secondo millesimi di proprietà. In particolare, la Cassazione ha detto che le spese di potatura degli alberi, anche se piantati su suolo esclusivo di un singolo condomino (evidentemente quello al piano terra o al rialzato), spettano a tutti allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio, tale partecipazione agli oneri si fonda infatti sull'utilità che il verde produce per l'estetica condominiale e non sulla proprietà.

Non tutto però è risarcibile. Come dice il Codice civile, se sussiste il caso fortuito, il proprietario della cosa non è responsabile. Ed è proprio in tema di **responsabilità per la caduta di alberi** che bisogna fare alcune importanti precisazioni su come

muoversi e come farsi pagare eventuali danni.

Il caso tipico è quello della neve che abbia accelerato la caduta dell'albero. Sono spesso proprio i fenomeni atmosferici, più che il tempo, la causa dei danni. Ed è chiaro che, laddove la caduta di un ramo o dell'intero albero dovesse risultare imprevedibile, perché la perturbazione è stata di particolare intensità tanto da non poterne evitare gli effetti, non ci può essere alcuna responsabilità.

Ma procediamo con ordine e vediamo cosa dicono le leggi e le sentenze in merito alla **responsabilità per la caduta di alberi**.

## Legge sulla responsabilità per la caduta di alberi

La norma che regola la responsabilità in tema di caduta di rami, tronchi, alberi o qualsiasi altra pianta è l'[articolo 2051 del Codice civile](#) che regola la responsabilità del proprietario della "cosa", il cosiddetto **danno da cosa in custodia**. Tale disposizione stabilisce che il titolare o il custode del bene è sempre responsabile per i danni che questo ha arrecato a terzi, a meno che dimostri che il fatto è stato prodotto da un **caso fortuito**. Il caso fortuito è l'evento imprevedibile e inevitabile, che cioè non poteva essere evitato con l'ordinaria diligenza.

Questa norma è chiaramente applicabile alla caduta di un albero. Possiamo così dire che chi è proprietario della pianta o (nel caso degli alberi che insistono su strade pubbliche) chi ne è il custode ha una **responsabilità oggettiva** per i danni, ossia automatica perché scatta per via del semplice rapporto con la "cosa", da cui può esonerarsi solo se fornisce la prova del caso fortuito.

## Albero del condominio cade: chi paga i danni?

Se a cadere è un albero posto nel giardino condominiale e quindi di proprietà del condominio stesso (ossia di tutti i condomini) è quest'ultimo che deve farsi carico di risarcire i danni.

Con una recente sentenza **[1]**, il tribunale di Roma ha ricordato che grava sul condominio la responsabilità per la caduta dei rami, alberi e vegetali collocati

all'interno del cortile o del giardino. Ed è infatti questo che deve prendersi cura della potatura e della manutenzione del verde. Se l'albero è già inclinato o malconco, è impossibile attribuire la colpa alla copiosa **nevicata** che lo abbia steso definitivamente.

Nel caso di specie, in seguito a sovrabbondante nevicata, un albero di grande fusto, fino a quel momento non pericolante e insistente sul cortile (accessibile anche ad estranei) adibito a parcheggio da una pluralità di condomini, si era abbattuto su un'auto di un terzo danneggiandone la carrozzeria. Il tribunale di Roma ha ritenuto che il condominio fosse tenuto a risarcire il terzo. A nulla è valso il fatto che questi avesse **parcheggiato in un'area privata**, destinata solo ai condomini.

## **L'imprevedibilità del fenomeno atmosferico e il caso fortuito**

Tra l'altro, la Cassazione ha ribadito, in proposito, che, affinché un evento meteorologico (sia pure di notevole intensità) possa essere ritenuto un «caso fortuito» - e, come tale, escludere la responsabilità del proprietario dell'albero - è necessario potergli riconoscere i caratteri della **eccezionalità e imprevedibilità [2]**. Pertanto, se un fenomeno naturale ha una cadenza saltuaria o infrequente non può essere considerato eccezionale ed imprevedibile solo perché detta cadenza irregolare non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza **[3]**. Come dire: è prevedibile il fatto che, di tanto in tanto, ci siano neviccate, venti o piogge fuori dalle medie stagionali e, pertanto, la manutenzione ne deve tenere preventivamente conto.

## **Il risarcimento del danno e la proprietà dell'albero**

Altro aspetto su cui soffermarsi è la titolarità dell'albero che si trova nell'area condominiale. Il fatto che l'area in cui si trovi la pianta **non sia di proprietà del condominio** ma sia previsto, a favore di quest'ultimo, un **diritto di uso** concessogli dal Comune, non esclude la responsabilità del condominio stesso. E questo perché, come dice l'articolo 2051 del Codice civile sopra richiamato, il soggetto tenuto a risarcire i danni non è solo il **proprietario della cosa ma**

**anche il custode** che, nel caso di specie, è proprio il condominio.

Per essere custodi dell'albero non occorre essere proprietari del bene essendo sufficiente il concreto potere fisico sulla cosa.

Perché si abbia custodia occorre che la cosa permanga nella fisica disponibilità di un soggetto, situazione cui si ricollega il **dovere di vigilanza** per evitare che si producano danni a terzi. Il custode si identifica con il soggetto che ha il **dovere di controllo sul rischio** derivante dalla cosa. Perciò deve essere considerato custode il soggetto che abbia con la cosa un rapporto duraturo e continuativo tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa stessa espone i terzi. Custode, quindi, può essere – come giustamente osservato dal tribunale di Roma **[1]** – non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice possessore o il detentore, legittimo o abusivo, nell'interesse proprio o altrui.

## **Caduta di albero su strada pubblica**

I principi che abbiamo appena enunciato valgono, a maggior ragione, per gli alberi pubblici o che si trovano sul suolo pubblico. In caso di caduta, andrà individuato innanzitutto l'ente titolare della strada e poi andrà inviata una richiesta di risarcimento a cui questi potrà opporsi solo con la prova del «caso fortuito», evento questo difficilmente dimostrabile. Nel caso di vie urbane non ci sono dubbi: **il Comune è responsabile per la caduta di alberi** a meno che non dimostri che questa è stata causata da eventi atmosferici di eccezionale gravità e non prevedibili e non dall'inadeguata (o assente) manutenzione.

Il Comune è responsabile sia dei **danni economici** – ad esempio la distruzione dei veicoli parcheggiati – sia di quelli alla **salute delle persone**.

## **Responsabilità penale per caduta di un albero**

La questione diventa ancora più delicata quando l'albero cade addosso a una persona e questa venga ferita o addirittura uccisa. In queste ipotesi, scatta la **responsabilità penale**, oltre che al risarcimento, in capo al soggetto che ne ha la custodia. Ma siccome il Comune non è una persona fisica, il reato sarà imputabile al funzionario che deve disporre la manutenzione del verde pubblico. In tal senso,

una sentenza della Cassazione **[4]** ha affermato che, in caso di morte per caduta di un albero su di un passante, devono essere ritenuti responsabili gli addetti alla gestione del verde pubblico. Su di loro grava il dovere di porre in essere interventi adeguati ad opera di personale esperto ai fini di scongiurare l'evento.

Leggi [Caduta albero: ultime sentenze](#).